

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1700

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(BERLUSCONI)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(MARONI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana

*Presentato al Senato della Repubblica il 1° ottobre 2001
e trasferito alla Camera dei deputati il 3 ottobre 2001*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente decreto-legge reca una serie di disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, di opzione in materia pensionistica, nonché di regolarizzazione degli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della Regione siciliana.

L'articolo 1 del decreto-legge modifica l'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale. Tale ultima norma dispone che le clausole dei contratti collettivi in materia di « lavoro supplementare » nei rapporti di lavoro a tempo parziale vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 100 del 2001, continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2001.

Pertanto, alla scadenza del predetto termine la materia del lavoro supplementare verrebbe disciplinata esclusivamente dalle disposizioni di legge, ove non sia intervenuta *medio tempore* una nuova disposizione contrattuale.

Premesso che la *ratio* della normativa in esame tendeva a demandare agli accordi contrattuali la disciplina in materia, occorre tuttavia prendere atto che manca a tutt'oggi il previsto riscontro in sede contrattuale, posto che sono pochi quei contratti che, in adesione alla facoltà concessa dalla legge, sono intervenuti sulla materia disciplinando il lavoro supplementare.

La previsione di cui all'articolo 1 intende consentire alla futura contrattazione collettiva di disciplinare il lavoro supplementare anche secondo quelle che saranno le nuove disposizioni di legge in materia di *part-time*.

Qualora non intervenga lo slittamento del termine, gli eventuali accordi contrattuali che dovessero concludersi sul tema dopo la data del 30 settembre 2001, finirebbero per essere condizionati dalla rigida e vincolistica disciplina dettata dalla legge in materia e superati, a breve, dalle nuove disposizioni che si adotteranno in materia.

Inoltre, l'iniziativa in esame lascia aperto lo spazio per un coinvolgimento delle parti sociali nella definizione di una nuova disciplina sul *part-time* più coerente anche con le disposizioni comunitarie.

L'articolo 2 è inteso a dare soluzione ai problemi interpretativi sorti in sede di applicazione dell'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente il diritto di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Con il comma 1, quindi, si stabilisce che tale opzione è esercitabile esclusivamente dai soggetti che, al 31 dicembre 1995, avevano meno di diciotto anni di anzianità contributiva, mentre il comma 2 prevede che, comunque, la facoltà di opzione è concessa a tutti coloro che l'hanno esercitata entro la data di entrata in vigore del decreto-legge.

Tale ultima previsione viene soprattutto incontro alle legittime aspettative di coloro che, in possesso di almeno diciotto anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, pur in presenza delle suddette problematiche interpretative, hanno già esercitato l'opzione in questione, rimanendo, in taluni casi, senza retribuzione e senza trattamento pensionistico, essendosi già dimessi dal posto di lavoro.

L'articolo 3, infine, dispone in ordine alla regolarizzazione degli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della Regione siciliana. Tale ultima disposizione è particolarmente attesa dalla popolazione interessata.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

L'articolo 1 del decreto-legge modifica l'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, in materia di rapporti di lavoro a tempo parziale.

La disposizione è diretta a spostare dal 30 settembre 2001 al 30 settembre 2002 il termine entro il quale le clausole dei contratti collettivi vigenti in materia di lavoro supplementare continuano a produrre effetti. In tali termini la norma non determina oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 è diretto a dare soluzione ai problemi interpretativi sorti in sede di applicazione dell'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

La norma in oggetto chiarisce che la possibilità di esercitare l'opzione è limitata ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995.

Pertanto, rimanendo confermate le modalità di calcolo della prestazione stabilite dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, come da ultimo modificato dal decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, la norma risolve i dubbi interpretativi restringendo il numero dei soggetti interessati all'esercizio dell'opzione, e quindi non determina sostanziali effetti sulla finanza pubblica.

L'articolo 3 dispone circa la regolarizzazione degli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, spostando i termini previsti dall'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 30 settembre al 28 dicembre 2001. In tale senso si limita ad un breve differimento del termine previsto per la predetta regolarizzazione, senza quindi effetti sostanziali sulla finanza pubblica.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100:

ART. 3. (*Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario clausole elastiche*). (omissis).

15. Ferma restando l'applicabilità immediata della disposizione di cui al comma 3, le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2001.

Articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

ART. 138. (*Disposizioni relative a eventi calamitosi*). 1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando l'ammontare dovuto a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari al 15 per cento, entro il 30 settembre 2001. (omissis).

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2001.

Disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere un nuovo termine affinché le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale continuino a produrre effetti, nonché di intervenire a regolare il diritto di opzione alla liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo, come previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, tutelando comunque le aspettative di coloro che hanno già esercitato la predetta opzione;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di regolarizzare gli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, le parole: « comunque non oltre il 30 settembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « comunque non oltre il 30 settembre 2002 ».

ARTICOLO 2.

1. L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista è

concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo.

2. La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 3.

1. Nell'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « entro il 30 settembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 28 dicembre 2001 ».

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0008460